



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
COMUNALE
del 29.04.2023**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE:

N. 29 DEL 10.10.2001

MODIFICATO CO DELIBERAZIONE CONSILIARE:

N. 13 DEL 29.04.2023

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 –Oggetto

Art. 2 –Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 -Depositi di osservazione e obitori

CAPO III

FERETRI

Art. 7 - Deposito della salma nel feretro

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

Art. 10 -Fornitura gratuita dei feretri

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 -Modalità di trasporto e percorso

Art. 13 -Trasporti funebri

Art. 14 - Norme generali per i trasporti

Art. 15 - Riti religiosi

Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusione o portatori di radioattività

Art. 18 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Art. 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 22 - Elenco cimiteri

Art. 23 - Disposizioni generali – vigilanza

Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 25 - Ammissione nei reparti speciali

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - Inumazione

Art. 29 – Cippo

Art. 30 – Tumulazione

Art.30 bis- Tumulazione in loculo

Art. 31 - Deposito provvisorio

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie

Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 34 - Esumazioni straordinarie

Art. 35 – Estumulazioni

Art. 36 - Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 37 - Raccolta delle ossa

Art. 38 - Oggetti da recuperare

Art. 39 - Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONE

Art. 40 – Crematorio

Art. 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 42 - Urne cinerarie

Art. 42 bis Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 42 ter Affidamento urna cineraria e dispersione delle ceneri

Art. 42 quater Dispersione delle ceneri

CAPO VI

POLIZIA del cimitero

Art. 43 – Orario

Art. 44 - Disciplina dell'ingresso

Art. 45 - Divieti speciali

Art. 46 - Riti funebri

Art. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 48 - Fiori e piante ornamentali

Art. 49 - Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50 - Sepolture private

Art. 51 - Durata delle concessioni

Art. 52 - Modalità di concessione

Art. 53 - Uso delle sepolture private

Art. 54 - Manutenzione delle sepolture private

Art. 55 - Costruzione dell'opera – Termini

Art. 56 - Illuminazione votiva

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.57 - Revoca

Art.58 - Decadenza

Art.59 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art.60 - Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 - Accesso al cimitero

Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 64 - Recinzione aree - materiali di scavo

Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 66 - Orario di lavoro

Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 68 -Vigilanza

Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 70 - Funzioni – Licenza

Art. 71 – Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 72 bis- Tariffe

Art. 73 – Mappa

Art. 74 - Annotazioni in mappa

Art. 75 - Schedario dei defunti

Art. 76 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 78 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 79 - Concessioni pregresse

Art. 80 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Art. 81 - Riscossione delle concessioni scadute

Art. 82 - Concessione dei defunti morti nel 1999

Art. 83 - Riscossione delle concessioni scadute nei loculi

Art. 84 - Mancate riscossioni delle concessioni scadute od involontà di rinnovo

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dai responsabili dei servizi, secondo le attribuzioni e le competenze indicate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, all'interno del cimitero, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto

specificato al successivo art. 10;

f) la sosta del feretro in camera mortuaria in attesa della cremazione;

g) operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (Legge 28 febbraio 2001, n. 26). Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento secondo delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma f del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, che dev'essere compilato giornalmente da parte degli addetti ogni volta che si verifichi un evento per il quale vi è l'obbligo di annotazione. Lo stesso registro, insieme con gli schedari relativi alle concessioni cimiteriali, dev'essere tenuto ed aggiornato, a cura del Responsabile del Servizio Contratti, presso l'ufficio comunale, a disposizione di chiunque possa avere interesse a consultarlo e ne sia legittimato;
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a. L'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

4. Quanto non compreso nel presente articolo è disciplinato dagli articoli 12,13,14,15,16 e 64 del D.P.R. 285/90.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è causata da malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.
6. Quanto non compreso dal presente articolo è disciplinato dagli articoli 16,17 e 18 del D.P.R. 285/90.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede, a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre

1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già inumata o tumulata, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Quanto non compreso dal presente articolo è disciplinato dagli articoli 74,75,76,77,78,80,81 del D.P.R. 285

Art. 10

Fornitura gratuita dei feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto dalla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio o del Sindaco.

4. Il corteo funebre è sempre scortato, salvi i casi di forza maggiore, da agenti di polizia locale. Esso deve seguire il percorso indicato nel piano regolatore cimiteriale, salvo eventuali temporanee variazioni dovute a particolari circostanze, che devono risultare da apposito provvedimento del Sindaco. Deve lasciare il passo soltanto ai veicoli adibiti a servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 13

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 14

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.18 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 15

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia nella chiesa cattolica che negli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto e il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di

cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e chiuso, anche in via temporanea, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
3. Quanto non menzionato dal presente articolo si fa riferimento agli articoli 11,12,17,18 del D.P.R. 285/90.

Art. 17

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Sindaco prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per quanto non menzionato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli 24,25 del D.P.R. 285/90.

Art. 18

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto seguito di istanza degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al responsabile del servizio del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10/09/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Per quanto non menzionato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli 27,28,29,30,31,34 del D.P.R. 285/90.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N.285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
5. Per quanto non menzionato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli 36 e 80 del D.P.R. 285/90.

TITOLO 2

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitari e di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale del capoluogo. Vedasi articolo n. 49 del D.P.R. 285/90.

Art. 23

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101,102, 103 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio. Riferimento di legge di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 285/90.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22,23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o personale designato dal responsabile del servizio.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal responsabile del servizio, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Riferimento alla legge del D.P.R. 285/90 articolo n. 100.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Le ossa umane vengono sepolte mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Art. 25

Ammissione delle salme nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, le ceneri e/o i resti mortali di persone decedute nel territorio del Comune o che ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza oppure sono stati residenti per almeno dieci anni della loro vita oppure sono nate nel Comune;
2. Sono altresì ammessi i resti mortali di :
 - Persone non residenti, purchè queste abbiano residenti nel comune un parente fino al secondo grado, in linea retta o in linea collaterale;
 - Persone non residenti, purchè queste abbiano la residenza nella planimetria allegata, che ricomprende delle abitazione poste sul confine tra il Comune di Endine Gaiano e Solto Collina e fra il Comune di Endine Gaiano e Monasterolo del Castello;
 - Persone non residenti, purchè questi o un parente fino al secondo grado, in linea retta o in linea collaterale, abbia la residenza nella planimetria allegata, che ricomprende delle abitazione poste sul confine tra il Comune di Endine Gaiano e Solto Collina e fra il Comune di Endine Gaiano e Monasterolo del Castello;
 - Persone che abbiano acquisito residenza in luoghi di cura/ricovero precedentemente residenti nel Comune;
3. In deroga ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altro Comune o da altro Cimitero se è richiesto l'inserimento degli stessi in un loculo o ossario individuale già occupato da un feretro o da ceneri e/o resti mortali, purché appartenenti al coniuge, ai figli, ai genitori, ai nonni e/o a fratelli/sorelle del defunto. La possibilità di inserimento è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria.
4. Sono accolti altresì, a domanda dei genitori di cui almeno uno residente in questo Comune, i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, i prodotti del concepimento.
5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha i campi comuni destinati alle inumazioni.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Agli art. 58 e 59.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 27.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede responsabile del servizio con propria ordinanza.

Art. 27

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art.6 del regolamento Regionale n.6/2004, è dotato di un piano regolatore cimiteriale.
2. La documentazione del Piano cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004 integrato dal R.R. n. 1/2007.
3. La delimitazione dei reparti risulta evidenziata nelle planimetrie dei due cimiteri allegate al Piano Cimiteriale.
4. Almeno ogni vent'anni o quando siano creati, soppressi o siano apportate modifiche o ampliamenti ai Cimiteri esistenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28

Inumazione

1. La sepoltura per inumazione avverrà negli appositi campi predisposti. Qualora i famigliari fossero intenzionati a posare un monumento commemorativo a ricordo dovranno corrispondere al comune una imposizione di occupazione del monumento che durerà per 10 anni.

Art. 29

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da una croce, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
5. Le successive autorizzazioni di cui al punto 2, trasforma il carattere dell'inumazione comune parificabile a privata pur se nella zona delle inumazioni comuni e dunque assoggettabile ad imposta di concessione decennale
6. Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento al D.P.R. 285/90 agli art. 69,70,71,72 e 73

Art. 30

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepoltura di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi e cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo di 30 anni le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.30 bis

Tumulazione in loculo

1. Nel loculo già occupato da un feretro può essere collocata una sola cassetta di resti ossei, urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. La possibilità di inserimento:
 - è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria.
 - è limitata ai resti ossei o alle ceneri del coniuge, dei figli, dei genitori, dei nonni e/o dei fratelli/sorelle del defunto.
3. E' implicito che al termine dell'eventuale proroga successiva alla scadenza, sarà consentita la collocazione delle cassette contenenti i reperti ossei negli appositi ossari individuali se disponibili, previo ottenimento della relativa concessione. Ogni spesa inerente il trasferimento della cassetta è totalmente a carico del richiedente.

Art. 31

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - f) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - g) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - h) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura del 100% della tariffa ventennale.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di novembre a quello di marzo.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio con propria ordinanza.
4. I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle celle-ossario ovvero, in carenza di tale richiesta, nell'ossario comune. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se la salma esumata si presenta completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 37.
5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. In caso di mancata o incompleta mineralizzazione, il cadavere viene inumato in campo comune per 5 anni, che si riducono a 2/3 in caso vengano usate particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 10 del Regolamento Regionale 6/2/2007 n.1.

Art. 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione, nei campi comuni, è di dieci anni (articolo 82 del D.P.R. n. 285/90) con possibilità di rinnovo della relativa concessione, per una sola volta, per ulteriori dieci anni.
2. È compito del Responsabile del Servizio di autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento al D.P.R. 285/90 agli art. 83,84,85.

Art. 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e comunque le relative spese sono a totale carico dei concessionari.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza minima nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza della concessione sia a richiesta degli aventi titolo, e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sia su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. E' consentito ai soggetti aventi titolo e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi richiedere l'estumulazione straordinaria del feretro per spostamento in un altro loculo libero del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri parenti defunti, al verificarsi di una di queste condizioni:
 - a) il loculo richiesto deve essere adiacente ad un loculo nel quale sia stato tumulato il coniuge;

- b) il loculo richiesto deve essere adiacente ad un loculo nel quale sia stato tumulato un genitore;
- c) il loculo richiesto deve essere adiacente ad un loculo nel quale sia stato tumulato un figlio/a;
- d) il loculo richiesto deve essere adiacente, intendendo per "adiacente" uno dei loculi che toccano, anche se con un solo angolo, il loculo dove risulta tumulato il coniuge o il parente di cui sopra;

Una volta tumulati non potranno più essere spostati.

Nel caso in cui vengano presentate più richieste per lo stesso loculo, si procederà all'assegnazione in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune.

- e) Per il solo trasferimento della salma o dei resti mortali in un cimitero di altro comune;
 - f) Cremazione
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
 6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio oppure da imprese terze delegate dall'amministrazione comunale.
 7. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
 8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.
 9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, al termine del periodo di concessione sono gratuite solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono a pagamento negli altri casi.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive

modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 37

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. È prevista, a ricordo del defunto e della storia del cimitero, l'installazione di una targhetta in ottone su apposita lastra marmorea collocata nel cimitero con i dati del defunto i cui resti sono stati collocati nell'ossario comune, questa a spese del concessionario. Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento al D.P.R. 285/90 agli art. 55.

Art. 38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39

Disponibilità dei materiali proventi dall'esumazione

I materiali (croci, monumenti, lapidi ...) delle sepolture in campo di inumazione sono di proprietà del titolare della concessione, che ne prende carico della posa in opera, della rimozione medesima al termine della concessione e dello smaltimento.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 40

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 41

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, secondo le modalità e i principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.
3. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi o celle-ossario all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) disperse in area cimiteriale o in natura o in aree private con le modalità previste dall'art. 3 commi c e d della legge 130/2001. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si trova il cimitero.
 - c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 42

Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo o ossario.
3. In caso contrario le ceneri sono collocate nell'ossario comune oppure, ove ne ricorrano le condizioni, in sepoltura privata.
4. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001 n. 130.

5. Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento al D.P.R. 285/90 agli art. 80 e 81.

Art. 42 bis

Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Come previsto dall'art. 73, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso.

Art. 42 ter

Affidamento urna cineraria e dispersione delle ceneri

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
1. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
2. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
3. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Art. 42 quater

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 43

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 44

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dl cimitero;
 - c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Art. 45

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) Introdurre oggetti irriverenti;
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

Art. 46

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere preventivamente comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria perché disponga le necessarie precauzioni.

Art. 47

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

2. Fermo restando quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale, sulle tombe e sulle lapidi possono essere iscritte brevi espressioni rituali, da esprimersi in lingua italiana con la possibilità di una citazione in altra lingua.

Art. 48

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 49

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO 1

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglia e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che essere siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni Generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. Esenzioni – I loculi concessi ai Sacerdoti ed ai caduti di guerra sono esenti dal pagamento del canone e dell'illuminazione votiva. La tumulazione è perpetua.
11. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - La/e persona/e, nel caso di Enti e le collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Non sono consentite prenotazioni di loculi, celle-ossario o aree per fosse private nei campi di inumazione.

Art. 51

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285/90. La rispettiva durata è fissata come segue:

a) Concessione per tumulazione in loculo:

- Durata 45 anni o in alternativa durata 30 anni con possibilità di rinnovo per 15 anni successivi alla prima scadenza compatibilmente alla disponibilità dei tumuli;
- Lapide/epigrafe a carico del Comune con esposizione del costo al concessionario;

Nei casi di spostamento di salme in un altro loculo del cimitero comunale prima della scadenza di trenta anni, a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, nelle ipotesi previste dall'art. 39 del presente regolamento, sarà stipulato un nuovo atto di concessione.

b) Concessione per inumazione in campo di inumazione:

- Durata 10 anni
- Possibilità di un eventuale rinnovo per 10 anni successivi alla prima scadenza compatibilmente con la disponibilità dei campi di inumazione;
- Monumento a carico del concessionario da costruirsi secondo le dimensioni prescritte di cui altezza massimo cm 100, larghezza fissata in cm 80, lunghezza fissata in cm 180;

Relativamente alle salme inumate negli attuali campi prive di un atto concessorio, il comune potrà procedere all'esumazione trascorsi 10 anni dalla sepoltura, se alla scadenza non interverrà richiesta di concessione per ulteriori dieci anni da parte degli eredi o dei familiari.

c) Concessione per tomba di famiglia ipogea:

- Durata 99 anni;
- Possibilità di un rinnovo per 50 anni successivi alla prima scadenza;
- Tumulazione ed estumulazione a carico del concessionario;
- Monumento a carico del concessionario da costruirsi secondo le dimensioni prescritte di cui all'allegato 1;

d) Concessione per celletta ossario:

- Durata 25 anni;
- Possibilità di rinnovo per 10 anni successivi alla scadenza;
- Lapide a carico del Comune con esposizione del costo al concessionario;

Art. 52

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 50, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti;
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili partendo dall'alto verso il basso e con inizio da destra dell'ingresso del cimitero;
3. L'ordine progressivo può essere variato solo ed esclusivamente per richieste presentate da familiari con gravi disabilità motorie, parenti sino al 1° grado, dietro regolare presentazione di documentazione medica;
4. La concessione in uso delle sepolture in cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 53

Uso delle sepolture private

1. L'addetto comunale responsabile, ogni anno nel mese di dicembre, provvede all'emissione degli avvisi di scadenza, relativi all'anno successivo, delle concessioni e dei relativi avvisi di esumazione od estumazione, regolarmente consegnati ai concessionari oppure affissi sulle lapidi.
2. Il rinnovo delle concessioni o i relativi oneri per l'esumazione od estumulazione dovranno essere versati entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di scadenza/pagamento.

Art. 54

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 55

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di tombe di famiglia interrate impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 62 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 56

Illuminazione votiva

L'energia elettrica per l'illuminazione votiva è fornita dal Comune previo pagamento anticipato della tariffa per l'intero decorso della concessione o del rinnovo. Il cambio lampadine è effettuato dal personale addetto al cimitero una volta al mese a spese del Comune. Le spese per l'illuminazione votiva saranno quantificate ed anticipate al momento della sottoscrizione della concessione cimiteriale per l'intero periodo di concessione.

CAPO II

REVOCE, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di **75** anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova;
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 52;

- d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli eventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile d'ufficio.

Art. 59

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resto, ceneri, rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune,
2. Dopodiché il responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune a spese dei parenti del defunto.

TITOLO IV

**LAVORI PRIVATI NEI
CIMITERI
IMPRESE DI POMPE
FUNEBRI**

CAPO 1
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del servizio, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e della circolare n° 24 del 24/06/93 del Ministero della Sanità.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

Art. 63

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 64

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 65

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in un altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 66

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 68

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del responsabile del servizio dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

Art. 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - Fornire feretri e gli accessori relativi;
 - Occuparsi della salma;
 - Effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art.37 del Regolamento Regionale n. 6/2004 come modificato dall'art. 1 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2007.
3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si fa riferimento agli art. 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

Art. 71

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E
FINALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72

Assegnazione gratuita di sepoltura

All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "delle persone Illustri" ove il responsabile del servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

L'assegnazione gratuita di cui a presente articolo è deliberata dalla giunta comunale.

Art. 72 bis

Tariffe

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i cimiteri di Endine Gaiano sono riportati nella tabella approvata dalla Giunta Comunale. Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione dell'Organo preposto senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

Art. 73

Mappa

1. Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro della sepoltura per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto con mezzi informatici e cartacei.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 74

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in capo d'inumazione o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni cimiteriale.

Art. 75

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio sulla scorta del registro di cui l'art. 74 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) Le Generalità del defunto;
 - b) Le generalità del concessionario e del tipo di concessione.

Art. 76

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di Dicembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti progressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 78

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o , in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 79

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Qualora non esista una concessione si fa riferimento al presente regolamento per analogie di condizioni.

Art. 80

Sepulture private a tumulazioni pregresse: Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore dei R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 81

Riscossione delle concessioni scadute nei campi di inumazione comune

1. Per il rinnovo delle concessioni scadute nei campi di inumazione comune si fa riferimento al rinnovo massimo di 10 anni stabilito dal presente regolamento a partire da datata 01.01.2000. la tariffa esposta per tale rinnovo è stabilita da delibera di Giunta Comunale.

Art. 82

Riscossione delle concessioni scadute nei loculi

1. Per il rinnovo delle concessioni scadute dei defunti alloggiati nei loculi, si procederà alla contabilizzazione del debito pregresso con le nuove tariffe in vigore.

Art. 83

Scadenza della concessione cimiteriale

1. Allo scadere della concessione cimiteriale, in caso di mancato rinnovo o di impossibilità di rinnovo, sarà a discrezione dell'autorità competente in materia cimiteriale stabilire l'esumazione o l'estumazione del cadavere.
2. In base al tempo trascorso dalla morte il personale preposto all'esumazione/estumazione cambierà la destinazione del feretro.